



COMUNE DI ROVERETO
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.P.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 20.03.2012

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 – Aliquote e delle detrazioni.....	2
Art. 3 – Aree edificabili	2
TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	3
Art. 4 – Esenzioni	3
Art. 5 – Aree edificabili utilizzate per attività agro-silvo-pastorali	3
Art. 6 – Agevolazioni e assimilazioni	4
TITOLO III – DICHIARAZIONI, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI	5
Art. 7 – Dichiarazioni e richieste agevolative.....	5
Art. 8 – Versamenti.....	5
Art. 9 – Differimento dei termini per il versamento.....	6
Art. 10 – Limiti di esenzione per l'esercizio dell'attività accertativa ed i rimborsi di imposta	6
Art. 11 – Dilazione e sospensione degli avvisi di accertamento.....	6
Art. 12 – Accertamenti	7
Art. 13 – Accertamenti con adesione	8
Art. 14 – Rimborsi.....	8
Art. 15 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	9
Art. 16 – Modalità di compensazione.....	11
Art. 17 – Potenziamento dell'Ufficio Tributi preposto all'attività di controllo.....	11
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 18 – Norme di rinvio	12
Art. 19 – Entrata in vigore	12

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Aliquote e delle detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può modificarle nei limiti di cui al citato art. 13.
2. Negli anni successivi in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3 – Aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, fissa con apposito provvedimento, i valori di riferimento da utilizzare ai fini del potere di accertamento. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e,

qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni successivi.

2. L'Ufficio può non procedere ad accertamento di maggiore valore delle aree, nei casi in cui l'imposta dovuta per dette aree edificabili risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Consiglio Comunale. Il valore fissato dal Consiglio Comunale ha rilevanza solo ai fini degli accertamenti e non legittima al rimborso in caso di valore dichiarato superiore a quello deliberato.
3. Al fine di determinare i valori di cui al comma 1 il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, con riguardo anche a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 36 del D.L. 4.07.2006, n. 223.

TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 – Esenzioni

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione, prevista dal combinato disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 e dall'art. 7 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.

Art. 5 – Aree edificabili utilizzate per attività agro-silvo-pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle

stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che nel Comune di Rovereto tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 6 – Agevolazioni e assimilazioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 10, ultimo periodo, e dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96, l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale sono applicate anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Le agevolazioni di cui al presente comma, applicabili solo alla quota di imposta di competenza comunale, sono concesse, a pena di decadenza, su richiesta del beneficiario, da inoltrare entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.
2. Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e la relativa detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta. Tale disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

TITOLO III – DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 7 – Dichiarazioni e richieste agevolative

1. La dichiarazione IMUP deve essere presentata nei casi, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono essere effettuate sulla base di appositi modelli messi a disposizione dal Comune di Rovereto, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.

Art. 8 – Versamenti

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello di versamento denominato F24) con modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della Legge 296/2006, il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta, quando l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale a quanto previsto dall'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 9 – Differimento dei termini per il versamento

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.

Art. 10 – Limiti di esenzione per l'esercizio dell'attività accertativa ed i rimborsi di imposta

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per la riscossione dell'imposta e per il rimborso dell'imposta non dovuta, in osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il Comune non effettua l'accertamento o il rimborso se l'importo complessivo per annualità di imposta, onnicomprensivo di sanzioni ed interessi, è inferiore o uguale a quanto previsto dall'art. 25 della Legge 289/2002. Lo stesso limite vale nel caso di crediti per sole sanzioni ed interessi.
2. Nei casi di cui al comma 1, non si dà corso all'attività accertativa e non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 11 – Dilazione e sospensione degli avvisi di accertamento

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, qualora la somma delle quote dovute superi l'importo di €. 1.000,00, può effettuare il pagamento in modo rateale secondo le seguenti modalità:
 - a) La durata massima della dilazione è di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di scadenza del pagamento delle somme accertate;
 - b) La ripartizione del debito è ammessa fino ad un massimo di 4 (quattro) rate per debiti sino a €. 5.000,00 e fino ad un massimo di 8 (otto) rate per debiti superiori;
 - c) Se l'importo complessivamente dovuto supera la somma di €. 20.000,00, il riconoscimento del beneficio della sospensione è subordinato alla

presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

2. Qualora la pretesa tributaria interessi più contribuenti facenti parte dello stesso nucleo familiare anagrafico, l'importo minimo di €. 1.000,00 previsto per la rateazione può essere raggiunto anche con la somma delle quote dovute dai vari soggetti.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione dell'interesse legale.
4. La comunicazione del contribuente con cui informa il comune della sua volontà di volersi avvalere della rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi, così come, entro tale data, dovrà essere eseguito il versamento della prima rata.
5. In caso di mancato pagamento di una sola rata entro il termine indicato:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, con rivalsa del Comune sull'eventuale garanzia prestata;
 - c) L'importo non può più essere rateizzato.
6. Nel caso di impugnazione dell'atto di accertamento il funzionario responsabile del tributo può disporre autonomamente la sospensione della riscossione con provvedimento motivato.

Art. 12 – Accertamenti

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi d'accertamento d'Ufficio o in rettifica è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso d'accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall'art. 37, comma 27, lettera f), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 248/2006, la notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella

- data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Sulle somme accertate spettano gli interessi secondo il tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di scadenza del versamento dovuto.
 3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
 4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i pagamenti effettuati dagli eredi, per l'imposta di loro competenza, entro:
 - il 16 giugno dell'anno successivo qualora il decesso intervenga nel primo semestre dell'anno di imposta;
 - il 16 dicembre dell'anno successivo qualora il decesso intervenga nel secondo semestre dell'anno di imposta.

Art. 13 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/1997 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

Art. 14 – Rimborsi

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva dell'Organo competente.

2. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro i termini previsti dall'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006, o ai sensi del Regolamento comunale per l'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione, qualora inferiori. Il termine decorre dalla data di presentazione dell'istanza al Comune.
3. L'istanza di rimborso deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria a giustificare il rimborso, se tale documentazione non costituisce informazione già presente negli archivi del Comune di Rovereto. L'Ufficio Tributi predispone appositi moduli prestampati da fornire ai contribuenti interessati ad un rimborso, al fine di rendere note tutte le informazioni che ritiene necessario acquisire per velocizzare la conclusione della pratica di rimborso anche in tempi inferiori al massimo consentito.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi secondo il tasso legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al precedente comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.

In tal caso, su richiesta del soggetto passivo, il rimborso dell'imposta erroneamente versata può essere eseguito direttamente a favore del Comune competente, previo accertamento dell'assolvimento corretto e completo dell'obbligazione tributaria del contribuente a favore del Comune di Rovereto. In tal caso non vengono riconosciuti gli interessi di cui al precedente comma 4.

6. L'istanza di rimborso è da ritenersi rigettata se sono decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o ulteriore documentazione, senza che ciò sia stato prodotto.

Art. 15 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e del comma 1, lettera f) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, si stabilisce per le aree divenute inedificabili, il rimborso dell'imposta versata, limitatamente alla

quota di competenza del Comune, sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992, quali aree fabbricabili.

2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati dal Comune, quali le varianti apportate da strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle leggi vigenti che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione definitiva dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nel quale il provvedimento viene adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
4. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete per 10 anni.
5. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 5 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico o delle relative varianti;
 - c) il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni, decorrenti dall'adozione definitiva della variante che dispone il cambio di destinazione urbanistica dell'area.
6. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 14 del presente Regolamento.
 7. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale in vigore, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16 – Modalità di compensazione

1. Fatta salva la disciplina della compensazione prevista dall'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ed ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 1, comma 167, della L. 296/06, il contribuente che vanta un credito di imposta erroneamente versata in eccedenza può presentare istanza al Comune affinché la somma possa essere compensata con importi relativi all'imposta stessa e dovuti per gli altri anni di imposta. L'istanza va presentata entro i termini del precedente articolo 14 del vigente Regolamento.
2. Le somme per cui si chiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
3. Il funzionario responsabile del tributo, accertato il diritto al rimborso dell'imposta, autorizza la compensazione con provvedimento da notificare all'interessato, indicando le modalità ed i tempi secondo i quali potrà recuperare il suo credito.
4. La compensazione di imposta fra annualità diverse potrà essere accolta comunque sempre nel rispetto dei termini di scadenza previsti dai precedenti articoli 8, 10, 14 e 15 del presente Regolamento.

Art. 17 – Potenziamento dell'Ufficio Tributi preposto all'attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/1997, una percentuale non inferiore al 6% delle somme derivanti dall'attività di accertamento e liquidazione, rilevate a consuntivo ogni anno sulla base delle risultanze dell'Ufficio Tributi, è destinata al potenziamento dell'Ufficio stesso.

Le risorse di cui sopra sono utilizzate per le seguenti attività:

- a) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
- b) sviluppo e potenziamento delle fonti di informazione tecnico/giuridica necessarie all'aggiornamento in tempo reale dell'Ufficio, promuovendo abbonamenti a riviste, testi specifici, archivi informatici e servizi di consulenza e consultazione anche su rete telematica;

- c) perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;
 - d) compenso incentivante al personale comunale addetto e impegnato nell'attività di accertamento e recupero dell'elusione e dell'evasione dell'imposta.
2. La ripartizione tra le diverse voci di cui ai punti da a), b) ,c), d) della percentuale di risorse individuata nel presente articolo, viene operata secondo le esigenze prevalenti dell'Ufficio Tributi per anno di competenza, sulla base di apposite relazioni giustificative della loro destinazione.
 3. Le risorse derivate da attività di controllo e quantificate in base alla percentuale di cui al comma 1 del presente articolo, non utilizzate entro l'anno successivo a quello di formazione, vanno ad integrare analoghe risorse calcolate sulla base degli accertamenti dell'anno successivo.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'anno di imposta 2012.